



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

N. di Registro 13

del 08/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 L.R. 11/2004 – ADOZIONE

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** del mese di **aprile** alle ore **20:50** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Eseguito l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

1. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE
2. MALAMAN FABIO
3. RUFFATO LAURA
4. CORRADIN ALESSANDRO
5. BERGAMIN FEDERICO
6. VARINI MARTINA
7. PANIZZOLO CESARE
8. DIDONÈ' LUCA
9. CATTIN ROBERTA ANTONIA
10. BERTO MARCO
11. BIASIO MASSIMO
12. BELLOT ROMANET FEDERICO
13. SEGATO MARILENA
14. BROCCA ENRICO PAOLO
15. PIN GIUSEPPE
16. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE
17. MENEGHELLO SABRINA

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| | X |
| X | |
| X | |
| X | |
| | XG |
| X | |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Chiara Perozzo**, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente Dott. Luca Didoné, ai sensi dell'art. 16/bis dello Statuto, assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i sigg. **Ruffato Laura – Bergamin Federico – Meneghello Sabrina**.

Sono presenti gli assessori esterni: **Ferro Samanta - Ranzato Nicol - Tonello Cristian - Mattiuzzi Andrea**.

PROPOSTA DI DELIBERA:

Premesso che il Comune di Piazzola sul Brenta è dotato di:

- PATI approvato con Conferenza decisoria il 26.10.2010, ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 49 del 22.02.2012; pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 16.03.2012;
- PAT approvato con Conferenza di Servizi del 02.04.2013, ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 5.06.2013, efficace a seguito della pubblicazione sul BUR del 05.07.2013;
- Piano degli Interventi approvato in due fasi con delibera n. 38 del 27.11.2013 e successiva n. 11 del 2.04.2014, e successive Varianti:
- Variante n. **1** approvata con delibera n. 40 del 30.09.2015;
- Variante n. **2** approvata con delibera n. 30 del 30.09.2017;
- Variante n. **3** approvata con delibera n. 23 del 26.07.2017;
- Variante parziale n. **4/1** approvata con delibera n. 52 del 5.11.2018;

Atteso che:

- con Decreto del Segretario Generale del Distretto delle Alpi Orientali n. 8 del 28.01.2019 relativo all'aggiornamento delle tavole 46 e 47 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Brenta-Bacchiglione – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16.02.2019 – è stata aggiornata la perimetrazione e la classificazione della pericolosità idraulica di un'area del territorio comunale che consente quindi una diversa utilizzazione/trasformabilità della stessa;
- con avviso pubblicato all'Albo Pretorio in data 8.01.2019 ed in altri luoghi pubblici ai sensi della L.R. 4/2015 (provvedimento prot. 297 del 7.01.2019), sono pervenute alcune istanze da parte di privati cittadini per chiedere la possibilità dell'eventuale regressione di aree edificabili;
- l'Amministrazione intende procedere all'aggiornamento cartografico del Piano degli Interventi per le modifiche introdotte nel PAI al fine di rivedere la destinazione urbanistica dell'area interessata nonché per valutare le richieste pervenute per quanto concerne la possibilità di regressione di aree edificabili ai sensi della L.R. 4/2015 a completamento del ciclo di revisione dello strumento urbanistico generale promosso dall'Amministrazione con l'approvazione del documento preliminare del Sindaco ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 11/2004 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 26.11.2014;

Viste:

- le disposizioni contenute nella L.R. 14/2017 e relativi atti di indirizzo in particolare per quanto riportato all'articolo 2 comma 1 lett. c) ed i successivi articoli 12 e 13;
- la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 18.09.2017 di individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'articolo 13 comma 9 L.R. 14/2017 "disposizioni per il contenimento del consumo di suolo";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018 di individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 2, lett. a) della L.R. 14/2017 e delibera di Giunta Regionale n. 125/CR del 19.12.2017;

Richiamato l'articolo 13 comma 12 L.R. 14/2017 il quale testualmente recita: *"Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)."*

Appurato che:

- Fino a quando i Comuni o la Regione non provvedono all'adeguamento dello strumento urbanistico generale da effettuarsi entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BUR del

provvedimento, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 13 della L.R.V., fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4 comma 2 lett. a) della medesima norma;

· la Variante in parola per quanto disposto dall'articolo 2 lettera c) della L.R. 14/2017 non provoca consumo di suolo poiché il bilancio tra le superfici oggetto di regressione della potenzialità edificatoria assegnata dal Piano degli Interventi ai sensi della L.R. 4/2015 e la nuova area trasformabile è chiaramente negativo come precisato negli elaborati progettuali a corredo della Variante;

Valutate le istanze presentate da privati e/o operatori pervenute, i contenuti della presente Variante riguardano sommariamente:

- il ripristino di un'area edificabile già oggetto di PUA approvato e convenzionato;
- il recepimento delle istanze presentate dai cittadini in ottemperanza alle disposizioni della L.R. 4/2015 denominata "varianti verdi";
- l'aggiornamento delle banche dati;
- l'aggiornamento dei repertori normativi.

Accertato che le modifiche proposte sono conformi agli obiettivi del PAT e non pregiudicano le finalità e gli equilibri sottesi nel documento programmatico preliminare all'adozione del Piano degli Interventi vigente;

La Variante in oggetto è costituita dai seguenti elaborati:

- elaborato A - relazione ed estratti PI vigente e modificato

A seguito dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 30 del 13.03.2019 l'incarico per la redazione della Variante in disamina è stato affidato con le modalità di cui all'art. 36 D. Lgs. 50/2016, all'Arch. Roberto Cavallin di Camposampiero (PD);

In considerazione del contenuto delle modifiche proposte il professionista incaricato ha dichiarato, nella relazione tecnica di variante, non essere necessario eseguire la valutazione compatibilità idraulica (VCI), la valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto le varianti riguardano la riclassificazione ad uso agricolo di aree edificabili ed il reinserimento di un'area edificabile già oggetto di un PUA convenzionato già precedentemente valutata sotto il profilo idraulico e sotto il profilo ambientale sia dal PAT sia dal previgente PI.

Preso atto che l'attività di consultazione, partecipazione di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 11/2004 è stata espletata attraverso la pubblicazione di avvisi per la raccolta di proposte e contributi partecipativi;

Considerato che l'argomento è posto all'ordine del giorno della Commissione Consiliare Territorio Ambiente nella seduta del 03.04.2019;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione della Variante n. 5 al Piano degli interventi per quanto in premessa riportato con le modalità procedurali delineate dall'art. 18 L.R. 11/2004;

Visto:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- La L.R. n.11/2004 e s.m.i.;
- Gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.50, comma 1, della LR n.11/2004;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000, attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- In particolare, del citato decreto, l'art.78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:
- *“2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;*
- *“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;*

PROPONE

1. Di adottare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art.18, commi 2 e seguenti della L.R. n. 11/2004, la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, composta dai seguenti elaborati:
 - elaborato A - relazione ed estratti PI vigente e modificato

2. Di dare atto che:
 - in considerazione del contenuto delle modifiche proposte, il professionista incaricato ha dichiarato, nella relazione tecnica di variante, non essere necessario eseguire la valutazione compatibilità idraulica (VCI), la valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto le varianti riguardano la riclassificazione ad uso agricolo di aree edificabili ed il reinserimento di un'area edificabile già oggetto di un PUA convenzionato già precedentemente valutata sotto il profilo idraulico e sotto il profilo ambientale sia dal PAT sia dal previgente PI.
 - le modalità di attuazione degli interventi saranno subordinate all'applicazione delle misure perequative di cui all'articolo 5 delle NTO qualora ne ricorra l'ipotesi;
 - ai sensi dell'art.18, commi 3 e 8, della L.R. n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione la Variante sarà depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque potrà, entro i successivi 30, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune e nei luoghi di pubblica frequenza;

3. Di dare atto che, ai sensi dei commi 4 e 8 del medesimo art. 18 della L.R. n. 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed approverà la Variante in argomento;

5. Di dare atto che, fino a quando la Variante come sopra adottata non sarà divenuta efficace, a norma dei commi 5 e 8 della L.R. n. 11/2004, troveranno applicazione le misure di

salvaguardia previste dall'art.12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2011, ed ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2004, per quanto applicabile;

6. Di procedere, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".
7. Di dichiarare la presente deliberazione con successiva votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL., stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

SINDACO

La variante in esame al Consiglio Comunale riguarda alcune richieste di variante di adozione di modifica della destinazione dei terreni da edificabile e quindi l'applicazione della variante verde, poi un intervento dovuto relativamente a uno stralcio rimasto nel piano degli interventi con una indicazione errata e riguardante a seguito della identificazione da parte degli ambiti regionali del Pai che hanno sacrificato questo tipo di terreni.

Lascio la parola al Dott. Bozza per l'illustrazione tecnica della questione e poi ne discutiamo.

DOTT. BOZZA (RESPONSABILE AREA TECNICA / EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA)

La variante 5 è di fatto la conclusione di un iter che ha visto la revisione complessiva del piano di interventi. Ha un contenuto ridotto e articolato su cinque punti raggruppabili su due temi che riguardano la riclassificazione di un'area per la quale nel febbraio 2019 è stata approvata da parte dell'autorità di bacino un aggiornamento cartografico che ha riclassificato l'area dal punto di vista idraulico da p2 a p1.

Le altre domande pervenute riguardano varianti verdi ai sensi della legge 4 del 2015 e quindi di regressione della potenzialità edificatoria.

Passo la parola all'Architetto Cavallin che entra nel dettaglio per quanto riguarda il contenuto.

ARCH. CAVALLIN (TECNICO INCARICATO VARIANTE)

(Illustra tramite slide tutti gli interventi oggetto della Variante)

La variante ha contenuti molto scarni nel senso che tratta questi tre temi. In realtà sono tre non due perché il primo tema riguarda una presa d'atto anzi non è neanche una presa d'atto perché costituisce variante d'ufficio: l'adeguamento al piano di assetto idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Brenta e Bacchiglione.

Questo è un estratto del piano di assetto idrogeologico e ripерimetrare le aree a pericolosità idraulica in particolare per questo ambito con sfondo verde è un aggiornamento cartografico, perché il piano è un piano sovraordinato il Pai e quindi l'efficacia normativa è già presente con la sua approvazione.

Quindi il primo tema è un aggiornamento cartografico dei vincoli del piano regolatore comunale. Conseguentemente alla riclassificazione di questa area a pericolosità idraulica da p2 a p1 e cioè da pericolosità media a moderata è stato possibile ripristinare una destinazione urbanistica che era vigente fino a qualche anno fa perché è stata stralciata con una variante puntuale dopo l'approvazione del precedente piano di assetto idraulico e quindi ripristino della destinazione come zona c residenziale di trasformazione di quel piccolo ambito che coincide esattamente con l'area riclassificata.

Vi dimostro l'estratto della cartografia del piano. Contemporaneamente con la medesima variazione riclassifichiamo anche l'area che prima era agricola e nel piano modificato in adozione diventa una zona c2. I parametri urbanistici di questa zona c2 sono i medesimi del piano previgente prima della variante numero 2 che l'ha stralciata.

Quindi parametri e prescrizioni sono identici, non solo in questo ambito era stato approvato anche un piano attuativo e quindi un piano di lottizzazione per l'urbanizzazione dell'area. Anche se i lavori non erano iniziati però il piano era convenzionato per cui è il ripristino di una precedente normativa.

Le altre modifiche riguardano la risposta alle richieste di variante verde e quindi di riclassificazione come non edificabili di aree edificabili o comunque se non propriamente varianti verdi ai sensi dell'articolo 7 che ha reso obbligatorio per i comuni oltre che la pubblicazione ogni anno di un avviso pubblico a chi abbia interesse di presentare la domanda per avere lo stralcio di aree edificabili, questa variante è in un adempimento a una disposizione normativa regionale, legge 4 del 2015.

Per cui si deve dare risposta a tutti quelli che chiedono lo stralcio di aree edificabili. Non vuole dire che chi chiede lo stralcio possa avere sicuramente il parere positivo perché c'è un atto di indirizzo che regola le modalità di valutazione di queste richieste e per cui alcune rientrano nei requisiti e sono ritenute accoglibili e quindi vanno in adozione come stralcio e alcune invece hanno un parere negativo.

Le vediamo in ordine, sulla variazione numero uno i richiedenti sono i proprietari dei terreni, i proprietari sono la società Arti gruppo e i signori Finotto Ludovica, Nicoletta e Flavio e Tiengo Lea. La richiesta due presentata dalla signora De Bardi Danilla e figli chiede la riclassificazione e quindi una variante verde a Presina di un'area che è classificata nel piano vigente come zona c residenziale con obbligo di intervento diretto convenzionato per la realizzazione della strada di accesso, i proprietari dell'area chiedono che venga riclassificata a uso agricolo, l'ambito è questo. L'area che da edificabile previa realizzazione della strada di accesso attraverso l'intervento diretto convenzionato diventa nel piano oggetto di adozione area agricola, l'area effettivamente è coltivata e quindi non è una area urbana.

Questa richiesta è accoglibile per cui viene inserita come variazione.

La numero tre è a Tremignon è presentata dai signori Zorzi Luigi e Doro Luciana e chiede la riclassificazione per uso agricolo di un'area anche questa classificata come residenziale che però al contrario di quello che potrebbe sembrare non è area di pertinenza dei fabbricati limitrofi ma è

campagna dei signori Zorzi che sono proprietari di un più ampio terreno coltivato.

Anche questa è una variante possibile e viene stralciata e si riclassifica a uso agricolo.

Queste sono le variazioni inserite sulle domande accolte. Vi sono altre due domande che invece sono state ritenute non accoglibili e sono le richieste dei signori Gabbia Giuseppe Carlo che chiede lo stralcio nella parte nord del territorio di Piazzola capoluogo del vincolo della ex ferrovia Camerini. Non è propriamente una variante verde e comunque essendo una richiesta di stralcio di una previsione urbanistica l'abbiamo considerata e valutata comunque, non è accoglibile però in quanto norma di tutela della indicazione di conservazione del tracciato della ex ferrovia Camerini è una norma del Piano di assetto del territorio. Quindi al di là che non sia comunque possibile togliere questo tipo di indicazione sarebbe non pertinente la variante perché riguarda il Pat e non i piani di interventi.

L'ultima richiesta dei signori Bisello Bernardino, Tresso Luisa Maria, Bisello Gabriele e Bisello Tiziano chiede la riclassificazione come zona agricola di una porzione delle zone residenziali o di completamento di trasformazione. Le varianti verdi si possono fare e se in particolare sono a margine del territorio agricolo, non si può inserire un'area agricola all'interno di un centro urbano.

In particolare l'area oggetto di stralcio fa parte di un comparto di trasformazione, una zona residenziale che è attuabile attraverso un piano attuativo e lo stralcio di questa parte non consentirebbe l'attuazione della rimanente parte della zona urbanistica di trasformazione, che è evidentemente di altra proprietà.

Per cui in questo caso la risposta è di non accoglimento perché l'accoglimento di questa modifica potrebbe inficiare l'attuazione del più ampio comparto urbanistico.

C'è da dire che tra parentesi essendo tutte queste richieste di variante verdi tesi a ottenere una riclassificazione per il non interesse a edificare ma soprattutto per eliminare la tassazione sulle aree edificabili, questo tipo di aree di trasformazione hanno una decadenza quinquennale per cui se non ha soddisfazione il proprietario dell'area con l'accoglimento di questa richiesta avrà sicuramente una condizione fiscale diversa a breve quando decadranno le previsioni di trasformazione del piano degli interventi.

Avrei finito e se ci sono domande sono a disposizione.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e n. 14 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: unanimità

DELIBERA

1. Di adottare, per quanto in premessa esposto, ai sensi dell'art.18, commi 2 e seguenti della L.R. n. 11/2004, la Variante n. 3 al Piano degli Interventi, composta dai seguenti elaborati:
 - elaborato A - relazione ed estratti PI vigente e modificato
2. Di dare atto che:
 - in considerazione del contenuto delle modifiche proposte, il professionista incaricato ha dichiarato, nella relazione tecnica di variante, non essere necessario eseguire la valutazione

compatibilità idraulica (VCI), la valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto le varianti riguardano la riclassificazione ad uso agricolo di aree edificabili ed il reinserimento di un'area edificabile già oggetto di un PUA convenzionato già precedentemente valutata sotto il profilo idraulico e sotto il profilo ambientale sia dal PAT sia dal previgente PI.

- le modalità di attuazione degli interventi saranno subordinate all'applicazione delle misure perequative di cui all'articolo 5 delle NTO qualora ne ricorra l'ipotesi;
 - ai sensi dell'art.18, commi 3 e 8, della L.R. n. 11/2004, entro 8 giorni dall'adozione la Variante sarà depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque potrà, entro i successivi 30, formulare osservazioni; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune e nei luoghi di pubblica frequenza;
3. Di dare atto che, ai sensi dei commi 4 e 8 del medesimo art. 18 della L.R. n. 11/2004, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed approverà la Variante in argomento;
 4. Di dare atto che, fino a quando la Variante come sopra adottata non sarà divenuta efficace, a norma dei commi 5 e 8 della L.R. n. 11/2004, troveranno applicazione le misure di salvaguardia previste dall'art.12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2011, ed ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2004, per quanto applicabile;
 5. Di procedere, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa adottati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Successivamente, stante l'opportunità di provvedere in merito, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti e votanti ai sensi dell'art. 134, 4' comma del D.Lgs. 267/2000 con il seguente esito:

Voti favorevoli: unanimità

**OGGETTO: VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 18 L.R. 11/2004 – ADOZIONE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Presidente

Dott. Luca Didoné

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara Perozzo

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)